



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE

approvato con la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 47 del 19 dicembre 2019

(art. 20, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Premessa

Il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) prescrive, con scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente.

2. La normativa di riferimento

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera dell'Assemblea, ci occuperemo dell'analisi di quanto determinato nella precedente revisione ordinaria, disciplinata dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del TUSP, approvata con la deliberazione n. 47 del 19 dicembre 2019 e riferita alle partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31 dicembre 2018.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dei capoversi sopra richiamati.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;¹
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

...omissis...

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

...omissis...

3. Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018

Concluso l'esame di quanto sopra relazionato, nei paragrafi successivi cercheremo di analizzare i contenuti dei vari commi.

A tal fine si ricorda che l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" con la deliberazione dell'Assemblea n. 47 del 19 dicembre 2019 ha approvato, come stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di razionalizzazione periodica attinente le proprie partecipazioni in società al 31 dicembre 2018 ove era riportato che:

¹ Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00.

- ✓ l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" è stata costituita ex lege il 15 aprile 2016 tra i soli Comuni i cui consigli comunali avevano approvato, entro tale termine lo statuto dell'Unione, ovvero i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini;
- ✓ i relativi patrimoni e rapporti giuridici attivi e passivi non sono stati trasferiti all'UTI ma sono rimasti in capo ai singoli Comuni;
- ✓ l'Assemblea dell'Unione, con la deliberazione n. 69 del 27 dicembre 2018, aveva ribadito che l'Ente non deteneva alcuna partecipazione, né diretta né indiretta, in società.

4. CONCLUSIONI

A conclusione di detta relazione in questa sede si conferma che al 31 dicembre 2018 l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non possedeva alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in società e, conseguentemente non è stata attuata alcuna iniziativa.